De monachis secularizatis. 14

(1)

GIUNTA

Alla ſcrittura venuta fuori per il Cavaliere Geroſolimitano, e Sacerdote D. Giuſeppe De Luna d' Aragona, contr' il Principe D. Geronimo De Luna d' Aragona.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

§. 1. IL defunto Avvocato del predetto Cavaliere D. Giuſeppe impreſe dimoſtrare, che nulla ſia la rinunzia, che lo ſteſſo Cavaliere fece pria di entrare nella Religione Bernabita, ed a queſt' oggetto ſi valſe di un luogo del Concilio di Trento (a), di cui ne traſcriſſe le parole nella pagina 16. dell' additata ſua ſcrittura. Ma, perchè il Difenſore dell'accennato Principe D. Geronimo oppoſe, che il Concilio parla ſolamente delle rinunzie di coloro, che trovanſi nella Religione, e non già

A fuori

(a) *Seſſion. 25. de Regular. & Monial. cap. 16.*

fuori della medesima, perciò a questa objezione rispose il detto defunto Avvocato del Cavaliere D. Giuseppe, che quando il rinunziante trovasi nel secolo, e rinunzia *intuitu ingressionis* nella Religione, milita il disposto del predetto Concilio di Trento, secondo l' insegnamento del Van-Espen, del Cancerio, e del Barbosa citati nella pagina 17. e 18. di detta Scrittura.

§. 2. L' antesignano di questa ben ragionevole opinione fu il Navarra (*a*): ed il citato Agostino Barbosa in altro suo trattato, dopo avere recato in mezzo molti Scrittori, scrisse così (*b*): *Secundo quaero, an renunciatio, seu donatio bonorum facta ab existente adhuc in seculo, praetentu, & intuitu ingressus religionis, stante praedicta Conciliari dispositione valida sit, non observata illius forma; in qua quaestione aequiorem opinionem tenere hujusmodi renunciationem nullam, & invalidam esse affirmant.*

Principalior est, quoniam nisi ita diceremus, fieret omnino, ut dispositio d. cap. 16. redderetur elusoria, frustraretur que, eo quod curarent parentes, vel consanguinei, ut ante ingressum filiae renunciarent, ne deinde post ingressum possent retrocede-

(a) *In cons. 7, & 8. de donat. in ant. & cons. 81. & 82. de regul. lib. 3.*

(b) *De offic. & potestat. Episc. part. 3. allegat. 99. num. 16.*

ere, vel ſi diſcedere vellent, non facilis erit recuperatio bonorum, & multa paterentur litium incommoda. Mens autem Concilii fuit providere, ne reſtringeretur libertas animi donantis in diſcedendo, vel emittendo profeſſionem, ut ex ipſomet colligitur in dict. cap. 16. in finalibus verbis, dum vult monaſterio ante duos menſes ante profeſſionem donari, aut renuntiari non poſſe per ipſum ingredientem, aut ingreſſum, quia ſi velit poenitere, & egredi, non ita liber erit animus, cum monaſterium, aut alius bona donata poſſideat. Deinde Cancer. *ſupra citato loco, ſe idem conſuluiſſe refert, & ea ratione; quoniam interpretes legiſtae ingreſſum in monaſteria, & non ingreſſum, volentem tamen ingredi, aequiparant in d. auth. ingreſſi, Canoniſtae in cap. in praeſentia, de probat.*

§. 3. Preſſo Aſcanio Tamburrino (a) eſiſte, tra le deciſioni della Ruota Romana, la deciſione ottava interpoſta pe' Signori Mongellinis nel dì 14. del meſe di Gennajo dell' anno 1636., con cui fu dichiarata nulla la rinunzia, e donazione fatta da Domenico Mongellino, il quale entrar doveva nella Religione de' Franceſcani Oſſervanti. Oltracciò, ci ha dichiarazione del Concilio

(a) *De jur. Abbatiſſar. & Monialium.*

Tridentino concepita colle seguenti parole (a): *Si donatio, aut renunciatio facta fuerit intuitu Religionis ingrediendae, semper, tamquam facta in fraudem hujus Canonis, videtur subesse illius dispositioni*. Finalmente, e per colmo dello stajo, trascrivo un luogo del giudiziosissimo Cardinal de Luca, il quale torna bene, ed a capello al presente caso: *Verum ita resultaret* (sono sue parole (b)) *quod imprudens adolescens, in ea via, quam sapiens* (c) *sibi ignotam dixit, ignorando quid agat, sine aliquo freno, vel consilio, posset ita se omnibus bonis spoliare, ut deinde invitus cogeretur in statu religioso persistere, ne alias fame periret, vel miserabilem vitam duceret, quae est principalis, ac potissima ratio, ob quam Sac. Concilium dictis solemnitates induxit: ideoque omnino probabilior videtur antiqua opinio,*

ut

(a) *Vid.* Marsill. *ad sess.* 25. *Concil. Trident. cap.* 16. *de Regular.*

(b) *De donat. disc.* 15. *num.* 5.

(c) Cioè, Salomone, il quale disse: *Tria sunt difficilia mihi, & quartum penitus ignoro. Viam aquilae in Coelo: Viam colubri super petram: Viam navis in medio maris: Et viam VIRI IN ADOLESCENTIA: proverb. cap.* 29. *num.* 18. *& 19.*

Digitized by Google

ut vel ſolemnitates a S. Concilio Trid. vel ſtatutariae adhiberi debeant ob rationis identitatem, & ne alias utraque ſolemnitate non requiſita, dictum nimis clarum abſurdum reſultet.

§. I.

La rinunzia del Cavaliere D. Giuſeppe è nulla ancora per dritto Civile.

§. 4. MA non ſolamente la rinunzia del Cavaliere D. Giuſeppe è nulla per diſpoſizione del Tridentino Concilio, ma ben anche per diſpoſizione delle leggi Civili. Nacque il Cavaliere D. Giuſeppe nel dì 22. del meſe di Gennajo dell' anno 1730. (*a*) : e la ſua rinunzia porta l' epoca de' 4. Gennajo del 1745. (*b*); vale a dire, che quando rinunziò era dell' età di anni 14. meſi 11. e giorni 12., coſicchè appena era uſcito dell' età della pubertà. Poſto ciò, per dimoſtrazione di queſto aſſunto, uop' è premettere alcune maſſime. Scriſſe il giuriſcon-

(a) *Fol.* 2.
(b) *Fol.* 113.

sulto Ulpiano (a): *Fundum autem legatum repudiare pupillus sine Praetoris auctoritate non potest: esse enim, & hanc alienationem, cum res sit pupilli, nemo dubitat.* Corrisponde a questo luogo di Ulpiano un altro degl' Imperadori Valeriano, e Gallieno, le cui parole sono le seguenti (b): *Non per venditionem rustica praedia, vel suburbana pupilli, vel adolescentes alienare prohibentur; sed neque transactionis ratione, neque permutatione, & multo magis DONATIONE, vel alio quoquo modo ea transferre sine decreto a dominio suo possunt*: il che ha luogo o che il minore abbia, o che non abbia il curatore (c): e l'omissione del decreto fa, che l'alienazione fatta, tuttochè sia utile al minore (d), *ipso jure* si rescinde (e), cosicchè il minore non ha bisogno della restituzione *in integrum* (f), e la

(a) *L. magis puto* 5. *ff. de reb. eor. qui sub tutel. vel cur. ec.* §. 8.
(b) *L. non solum* 4. *Cod. de praediis, & aliis reb. minor. sine decreto ec.*
(c) *L. si minor* 15. *& L. si praedium* 16. *Cod. eod.*
(d) *Dict. L. magis puto* 5. §. *si aes alienum*, Fachin. *lib.* 3. *controv.* 3.
(e) *L. & si is* 9. *Cod. de praed. & aliis reb. &c.*
(f) *L. non est vobis* 2. *Cod. eod.*

la roba alienata può revindicare una coi frutti (a), e la ragione di queſti legali ſtabilimenti ſi è, che importa al ben pubblico, che i minori non facciano un cattivo uſo de' loro beni (b). Dunque la rinunzia, e donazione, che il Cavaliere D. Giuſeppe fece in età di anni 14. meſi 11. e giorni 12. fu, ſiccome certamente è nulla, come quella, che fu fatta *contra legem* (c).

§. 5. Ma ſo ben io quello, che dirà il Contraddittore. Dirà, che ſe detta rinunzia, e donazione fu nulla, non pertanto fu convalidata per mezzo della ratifica, che il Cavaliere D. Giuſeppe fece nel 1746. Ma queſta objezione non vale nè molto, nè poco per le ſeguenti ragioni di fatto, e di dritto. Preſſo gli atti di queſto giudizio ſinora non ſi è preſentato iſtrumento dell' accennata preteſa rinunzia; e perciò la riferita objezione ſta poggiata alla ſemplice aſſertiva dell' Avverſario. Ma ſe mai per l' avvenire coteſto iſtrumento ſi preſenterà, allora ſarà di

(a) *L. non ſolum* 4. *& L. praediorum* 10. *Cod. eod.*

(b) §. *nam Antoninus in fin. Inſtitut. de his, qui ſunt ſui, vel alieni jur.* Ganaver. *conſ. 6. num.* 26.

(c) *L. non dubium* 5. *Cod. de legib. L. jubemus* 14. §. *ſane in fin. Cod. de Sacroſ. Eccleſ.*

meſtiere eſaminarſi, ſe in tempo di detta aſſerita rinunzia il Cavaliere D. Giuſeppe era minore, e fuori della Religione, oppure novizio: ne' quali caſi quell' iſteſſo, che di ſopra ſi è detto riſguardante la nullità della rinunzia, valerebbe egualmente a dimoſtrare la nullità dell' aſſerita ratifica.

§. 6. Oltracciò, quanto volgare, altrettanto è vera la maſſima, che l'atto nullo *ipſo jure* non può ratificarſi (a): e ſe nullo è dal principio, col tratto del tempo non può prender vigore (b). Per aſſioma, vale lo ſteſſo il dirſi non eſſerci l' atto, che eſſerci dove ſia nullo (c): e perciò non può convalidarſi quell' atto, che non eſiſte. Il giuriſconſulto Paolo nel libro ottavo *ad Sabinum*, dove trattò la materia delle tutele (ſiccome ha dimoſtrato Giacomo Gotofredo, e Giacomo Revardo (d)) propoſe la ſeguente regola (e): *Quod ab initio vitioſum eſt, non poteſt tractu temporis con-*

(a) *Gloſſ. ult. in cap. cum nos, de his, quae fiunt a Prælatis.*

(b) *Cap. quod ſicut, de elect. cap. non firmatur* 18. *de regul. jur. in* 6.

(c) Barboſ. *axioma* 162. *num.* 5.

(d) *In L. quod ab initio* 29. *ff. de regul. jur.*

(e) *Dict. L.* 29.

Digitized by Google

convaleſcere. La ſpecie della traſcritta legge riſguarda il caſo, in cui ſi dimoſtra, che l'autorità del tutore richiedeſi *STATIM IN IPSO NEGOTIO*, ſiccome diſſe il giuriſconſulto Cajo (*a*). *AB INITO* diſſe Paolo (*b*): altrimenti l'autorità, che col tratto del tempo interponga il tutore, non vale in alcun modo, ſiccome ſoggiungono i predetti due giuriſconſulti Cajo (*c*), e Paolo (*d*). Il teſtamento di colui, che teſtar non poteva, è nullo, non oſtante, che col tratto del tempo il diſponente ſia reſo teſtabile (*e*). Se il padre ha preterito il figlio, è nullo il teſtamento, ancorchè il figlio dappoi ſia morto (*f*). Chiudo il preſente paragraſo con due altre legali regole analoghe, ed uniſone alla traſcritta Legge 29. di Paolo: *Omnia* (e queſta è la prima del giuriſconſulto Giavoleno appartenente alla Regola Catoniana) *Omnia* (*g*), *quae ex teſtamento proficiſcuntur, ita ſtatus eventus ca-*

(a) *L. obligari 9. §. tutor 5. ff. de auctorit. tutor.*
(b) *In dict. L. 29.*
(c) *In dict. L. 9. §. 5.*
(d) *In dict. L. 29.*
(e) *L. ejus 8. & L. ſi filiusfamilias 19. ff. qui teſtam. fac. poſſ.*
(f) §. 1. *Inſtitut. lib. 2. tit. 13. de exher. liber.*
(g) *L. omnia 201. ff. de reg. jur.*

piunt, ſi initium quoque ſine vitio ceperint. Ecco la ſeconda del giureconſulto Licinnio Rufino appartenente ben anche all' additata Regola Catoniana: *Quae* (ſono parole di Licinnio (a)) *ab initio inutilis fuit inſtitutio, ex poſtfacto convaleſcere non poteſt.* Or per effetto di queſte legali maſſime, deveſi avere per punto incontraſtabile, che la rinunzia del Cavaliere D. Giuſeppe (la quale di ſopra ſi è moſtrata nulla.) non poteva renderſi valida per mezzo della poſteriore preteſa ratifica.

§. II.

Qualora la rinunzia ſia valida, al Cavaliere D. Giuſeppe ſpettano gli alimenti pieni.

§. 7. MA, quandochè il S. R. Conſiglio opinaſſe, che l'additata rinunzia ſia valida, e legittima (il che non è da credere in alcun modo) in tal caſo deve taſſare gli alimenti in beneficio del Cavaliere D. Giuſeppe giuſta la norma preſcritta nel Real Diſpaccio de' 22. del meſe di Agoſto dell' anno 1772. (b). Al noſtro amabiliſſi-

(a) *L.* 210. *ff. de regul. jur.*
(b) *Fol.* 401.

liſſimo Monarca era ben noto, che i figli ſul retaggio de' loro genitori rappreſentano dritto di ſucceſſione per iſtabilimento della Divina Legge: *Juſtam rem poſtulant* (riſpoſe Iddio a Mosè (*a*)) *filiae Salphaath, da eis poſſeſſionem inter cognatos patris*, e per diſpoſizione ancora del diritto della Natura, ſiccome teſtimoniano l'Ariſtotile (*b*), il Grozio (*c*), e 'l Pufendorfio (*d*). Di quì il figlio *dulcis heres* chiamollo il Giovenale (*e*): *& dulcis officio functus* diſſe l'Imperadore Antonino in parlando del padre, che di ſua propria mano ſcriſſe a ſe ſuo erede il figlio (*f*). Da ciò nacque quella ſolenne formola de' Romani preſſo Quintiliano (*g*): *ita mihi contingat heredi filio mori*. Per queſte ragioni il noſtro prudentiſſimo Sovrano provvide a' figli Religioſi ritornati nel ſecolo col ſopraccitato Diſpaccio dell'anno 1772. onde volle, che i medeſimi ſulla *proprietà de' beni rinunziati* aveſſero, e rappreſentaſſero dritto per gli

(a) *Text. num.* 27. *cap. omnipotens, & ibi Grotius.*
(b) *Etic. ad Nicom. lib.* 8. *cap.* 12.
(c) *De jur. bell. & pac. II.* 7. 3.
(d) *De jur. natur. & gent. IV.* 10. 1.
(e) *Satyr. VI.* 38. 39.
(f) *L.* 1. *Cod. de his, qui ſibi adſcripſ. Vid. Bynhersh. obſer.* 1. 19.
(g) *Inſtit. orat. IX.* 2.

gli *alimenti*, *e queſti* PIENI. Giova notarſi due eſpreſſioni dell' additato Real Diſpaccio. Primamente vuole il Re noſtro Signore, che gli alimenti ſian PIENI; cioè (ſecondo il diſcretivo ſignificato di queſta voce) debbonſi intendere per alimenti *copioſi*, *completi*, *aſſoluti*, *individui*, *ed interi*: *Plena manu dare* diſſe Seneca (*a*). *Plenum pro integro*, ſcriſſe Quintiliano (*b*): *Plena*, *pro gravida*, ſcriſſe Ovidio (*c*): *Plenum dominium*, *plenum jus*, *plena proprietas* è ſcritto ne' libri della Legge (*d*). In ſecondo luogo è da por mente a quelle altre parole del ſuddetto Real Diſpaccio; cioè, che i ſecolarizzati ſulla *proprietà de' beni rinunziati* rappreſentaſſero dritto per gli *alimenti* PIENI, *e taſſati ſecondo la quantità del patrimonio*, *il numero de' figli*, *e la qualità*, *e condizione delle perſone*. Queſte parole corriſpondono a varj luoghi del dritto Romano (*e*). La proprietà de' beni ſpettante al Ca-

(a) *Epiſt.* 33. *& cap.* 9. *de conſolat. ad Polyb.*
(b) *Lib.* 1. *cap.* 2.
(c) *Faſtor.* 4.
(d) *L.* 4. *ff. de alimen. & cibar. legat. L.* 29. *ff. qui, & a quib. L.* 36. §. 1. *& L.* 46. *ff. de uſufruct.*
(e) *L.* 6. §. 5. *ff. de Carbon. Edict. L.* 60. 61. *&* 69. §. 5. *ff. de jur. dot. L.* 3. *&* 4. *Cod. de alen. liber.*

Cavaliere D. Giuſeppe, aſcende alla ſomma di ducati 9000. ſiccome trovaſi liquidata, e provata nella pagina XI. della ſcrittura del defunto Avvocato del medeſimo. Ciò poſto, avendo il Re voluto privare i ſecolarizzati della ſola proprietà de' loro beni, e non già del frutto di quella, e perciò da dire, che 'l ſuo Real animo fu di eſprimere, ed intendere per mezzo delle parole *alimenti* PIENI il frutto, che in ogni anno avrebbe dato la predetta proprietà de' beni da' Religioſi ſecolarizzati rinunziata. A queſta ben giuſta rifleſſione maggior lume, e nerbo aggiunge un nobiliſſimo reſponſo del giuriſconſulto Papiniano (a) per lo ſeguente caſo. Aveva un padre ſcritto erede il figlio, ed alla figlia laſciata aveva la dote, che ſoddisfar le ſi doveva in tempo, che ſarebbe paſſata a marito: e frattanto le laſciò gli alimenti *viri boni arbitratu*. Si quiſtionò, ſe queſti alimenti dovevanſi *pro viribus hereditariis*, oppure *pro modo dotis*. Riſpoſe Papiniano, *non pro viribus hereditariis*, donde la figlia era ſtata eſcluſa, *ſed pro modo legatae dotis, quam ſolam pater exhereditatae filiae nubenti dari voluit, atque pro incrementis aetatis*. E perchè così riſpoſe Papiniano? Perchè il pa-

(a) *In L. quum unus* 10. §. *ult. ff. de aliment. legat.*

patrimonio della figlia era la dote, la quale (ſecondo l' Imperador Giuſtiniano avvisò (a)) ogni donna poſſiede *ad ſuos victus, ſuaſque alimonias*. Sponendo l'acutiſſimo, e nuovo interpetre delle Leggi Giuſeppe Averanio l' accennato reſponſo di Papiniano, ſcriſſe (b): *Nec vir bonus aliter arbitrari debet, quam, ut quis alatur pro viribus ſui patrimonii, quod ad ſe alendum poſſidet*. Dunque, a norma del ſoprarrecato reſponſo di Papiniano, gli alimenti *PIENI*, che taſſar ſi debbono al Cavalier D. Giuſeppe *viri boni arbitratu*, e ſecondo la mente della Legge del Re, taſſar ſi debbono *pro modo ſui patrimonii;* cioè, dell' additata ſua ereditaria porzione de' ducati 9000.

§. 8. Niente intendo, e voglio io dire in riguardo della condizione del Cavaliere D. Giuſeppe, poichè egli (ſiccome è coſa notoria) diſcende da alto legnaggio, e da chiariſſima Famiglia, la quale godeva in una delle più illuſtri, ed abolite Piazze di queſta fioritiſſima Città noſtra, qual ſi era quella di Nido. Solamente pongo ſotto

(a) *In L. aſſiduis* 12. *in fin. principii*, *Cod. qui potior. in pign.*

(b) *Interpret. jur. lib.* 5. *cap.* 9. *num.* 6. *in fin.*

ſotto la conſiderazione degli avvedutiſſimi Signori Miniſtri, che della preſente cauſa debbon giudicare, che il ſuddetto Cavaliere D. Giuſeppe è dell'età di anni 75. : mal ſano : privo d'un occhio per cagione di una ben grave infermità. Il medeſimo fin dall'anno 1787. principiò la preſente lunga, ed acerba lite, che tuttavia ha col di lui nipote il Principe D. Geronimo, per cui ſi è formato finora un voluminoſo proceſſo compoſto di 529. fogli: ed ad oggetto di poter ſoſtenere queſta diſpendioſa lite, è ſtato nella dura neceſſità di contrarre ben molti debiti, oltre l'infeliciſſima figura (e non propria della ſua inſigne condizione) che tutto dì fa preſſo il Pubblico, per cui deſta pietà nell'animo di chiunque il conoſce. Per l'oppoſto, il Principe D. Geronimo è baſtantemente dovizioſo, e per conſeguenza agiatamente vive, ſiccome con non dubbie pruove ha dimoſtrato il defunto Avvocato del Cavaliere D. Giuſeppe nella ſua Scrittura alla pagina 25.

§. 9. Finalmente è coſa ben degna di riflеſſione, che nel caſo, che al Cavaliere D. Giuſeppe ſtimaſſe il S. R. Conſiglio di aſſegnare gli alimenti *PIENI*, e non già la proprietà de' ſuoi beni

beni (il che non è da credere per le ragioni, che se ne ſono recate) in tal caſo, il peſo di coteſti *PIENI* alimenti per tempo ben breve dovrà portarlo il Principe D. Geronimo, giacchè il di lui zio il Cavaliere D. Giuſeppe, ſiccome ſi è detto, è dell' età di anni 75., ed attenta la ſua non buona ſalute, Dio sa quanti altri pochi anni potrà reſpirare aure di vita! E perciò è da dire, che quantunque un qualche peſo ſia grave, se la ſua durata è breve, rieſce, e ſi ha per leggiere.

§. III.

Digitized by Google

§. III.

Al Cavaliere D. Giuſeppe de Luna d' Aragona ſpettano i pieni alimenti dal dì, che fu ſecolarizzato.

§. 10. È maſſima indubitata di Legge, che traeſi da più luoghi del dritto Civile (*a*), che agli alimentarj ſi debbano gli alimenti preteriti. Il Cavaliere D. Giuſeppe nell'anno 1798. ottenne il Breve Pontificio per la ſua ſecolarizzazione, e la Real Camera di S. Chiara v'interpoſe il Regio aſſenſo (*b*). Poſteriormente la Curia Arciveſcovile con decreto del dì 3. del meſe di Gennajo del 1800. lo dichiarò Sacerdote ſecolare (*c*). Or, premeſſa queſta circoſtanza di fatto, il Cavaliere D. Giuſeppe ha ben da ſperare, che il S. R. Conſiglio abbia ad ordinare, che i ſuoi *PIENI alimenti* abbiano a calcolarſi dall'additato tempo, in cui egli quaſi *jure poſtliminii* ritornò nel ſecolo. In ſimiglianti caſi il S. R. Conſiglio ha così ſempre deciſo, ed ordinato.

(a) *L. libertis* 18. §. 1. *& L. quum unus* 10. §. 1. *ff. de aliment. & cibar.*

(b) *Fol.* 360.

(c) *Fol.* 402. *ad* 404.

Digitized by Google

nato. Alli Signori fratelli D. Paolo, e D. Giuſeppe Protonobiliſſimo ſecolarizzati, accordò pe' loro alimenti annui ducati 300. per ciaſcuno dal dì, che uſcirono di Religione (*a*). Al Religioſo ſecolarizzato D. Aniello Bruni accordò per alimenti l'iſteſſa ſomma di annui ducati 300. dal giorno, che uſcì di Religione, non oſtante, che la paterna eredità ſi trovava caricata di debiti, e dedotta in patrimonio in eſſo S. R. Conſiglio (*b*).

Io non intendo di riepilogare quanto dal defunto Avvocato del Cavaliere D. Giuſeppe ſi è ſcritto per queſta cauſa, per non tirare più in là queſta mia giunta, e per non fare riuſcire quello, che ſoglion dire i Greci, e i noſtri: PIU' LA GIUNTA, CHE LA DERRATA.

Napoli 26. Marzo 1805.

Domenico Bracale.

(a) *Fol.*
(b) *Fol.*

V fn 1
1521237